Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 ottobre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 269 DEL 24 OTTOBRE 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Debito redimibile 5 % 1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace. (Legge 29 ottobre 1954, n. 1050) Parte prima: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella QUARTA estrazione del 10 ottobre 1962. — Parte seconda: Serie sorteggiate per l'ammortamento negli anni precedenti.

(5567)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 settembre 1962, n. **1466.**

Norme temporanee in materia di ritardo della prestazione del servizio alle armi da parte degli studenti universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1965 il limite massimo di età per la concessione, in tempo di pace, del ritardo della prestazione del servizio alle armi è elevato a 28 anni per gli studenti iscritti alla Facoltà di medicina e chirurgia e a 27 anni per gli studenti iscritti ad altre Facoltà universitarie aventi corsi della durata di cinque anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 5 ottobre 1962, n. **1467.**

Autorizzazione a permutare l'attuale palazzo degli uffici finanziari di Ferrara contro cessione di immobili ed esecuzione di opere da parte del comune di Ferrara.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la stipula di un atto con il quale lo Stato s'impegna a cedere in proprietà al comune di Ferrara l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, del valore di lire 105 milioni, sito in quella città, in via Carlo Mayr numeri 2 e 4, corso Porta Reno, 109, piazza Porta Reno numeri 1, 3, 5, 7 e 9 confinante ad ovest con la piazza Porta Reno, a nord con corso Porta Reno, ad est con la via Carlo Mayr ed a sud con ragioni Morsiani Aldo, Moggi Elena ed Adele e Pancaldi Adolfo, immobile attualmente in parte adibito a sede dell'Intendenza di finanza, della Ragioneria provinciale dello Stato e dell'Ufficio metrico, ed in parte in affitto al Magazzino vendite monopoli ed a privati;

ed il comune di Ferrara, in corrispettivo dell'immobile demaniale suddetto, si impegna:

a) a cedere in proprietà all'Amministrazione del patrimonio dello Stato l'ala sinistra del fabbricato di viale Cavour n. 73, confinante a nord con viale

Cavour, ad est con via Panfilio ed a sud-ovest con ragioni del Demanio dello Stato, ed a cui si attribuisce il valore di lire 50 milioni dopo il restauro da eseguire secondo apposito progetto nonchè il diritto di sopraelevare parte dell'ala destra del suddetto fabbricato, diritto a cui viene attribuito il valore di lire 9.900.000;

b) ad eseguire a proprie spese e cura la sopraelevazione del corpo centrale dello stesso fabbricato di viale Cavour n. 73, secondo apposito progetto, riconoscendo ad ogni effetto la piena legittima proprietà dello Stato su detto corpo centrale, pervenuta per devoluzione dell'ex partito nazionale fascista, sopraelevazione alla quale viene attribuito ai fini della permuta il valore di lire 44 milioni;

c) a provvedere per un importo non superiore a lire 600.000 ai lavori di adattamento della predetta ala sinistra del fabbricato secondo apposito progetto ed alle spese di trasferimento degli uffici finanziari nei nuovi locali;

d) a versare un conguaglio in denaro di lire 500.000.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo atto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1468.

Interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le deliberazioni dei Comuni concernenti l'applicazione degli aumenti delle aliquote massime legali dei tributi comunali, previsti dagli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, diventano esecutive, agli effetti della riscossione, con l'autorizzazione della Commissione centrale per la finanza locale, delle Giunte provinciali amministrative o dei corrispondenti organi delle Regioni a statuto speciale.

L'articolo 21 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni si applica alle deliberazioni previste nel precedente comma, concernenti l'aumento delle aliquote massime legali delle imposte comunali di consumo.

La presente legge costituisce interpretazione autentica degli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e dell'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Non si fa luogo a restituzione di somme già pagate in base a deliberazioni per le quali sia comunque intervenuta l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1469.

Modifica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, sulla corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti e interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, è aggiunta la seguente lettera:

« *c)* sui valori eccedenti i 2 milioni verrà applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo stabilita l'entità degli stanziamenti necessari per le liquidazioni degli indennizzi di cui alle lettere *a)* e *b)*. Il Ministro per il tesoro determinerà il coefficiente di maggiorazione definitivo per le liquidazioni di cui alla presente lettera e, in attesa, fisserà con propri decreti, i coefficienti di maggiorazione provvisori per la concessione di acconti oltre quelli già liquidati ».

Il secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge è soppresso.

Art. 2.

Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti dalla legge 8 novembre 1956, n. 1325, debbono essere prodotte al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono considerate valide le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1961, registro n. 2 Finanze, foglio n. 211, relativo alla ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964, della Commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Paolo Strano, direttore generale dell'Amministrazione civile e membro della prima Sezione speciale per le controversie in materia di tributi locali, istituita presso la predetta Commissione, perchè dimissionario:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il dott. Alberto Liuti, direttore generale dell'Amministrazione civile, è nominato membro della prima Sezione speciale per la risoluzione dei ricorsi proponibili a termine del primo comma dell'art. 284-*bis*, inscritto nel testo unico, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con il regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, in sostituzione del dott. Paolo Strano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1962
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 34. — BAIOCCHI.

(6119)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1962.

Dichiarazioni di pubblica utilità degli impianti della stazione radioricevente P.T. situata in territorio del comune di Civitavecchia, località Punta di Pecoraro, e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere necessarie per il loro esercizio.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulla disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo.

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche con le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti il progetto e la relazione tecnica concernenti la stazione radioricevente P.T. di Civitavecchia, che espleta il servizio radiofonico con le navi a distanza ravvicinata dalla costa e dell'ascolto continuo per la salvaguardia della vita umana in mare;

Decreta:

Articolo unico.

Gli impianti della stazione radioricevente P.T. situata in territorio del comune di Civitavecchia, località Punta del Pecoraro, sono dichiarati di pubblica utilità.

Sono inoltre dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere necessarie per l'esercizio degli impianti stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1962

Il Ministro: CORBELLINI

(6123)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1962.

Modifica di attribuzioni e di denominazione degli Uffici del registro di Alessandria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le attribuzioni e la denominazione dei due attuali uffici: « Ufficio registro » e « Ufficio bollo e demanio » di Alessandria;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

I due uffici « Ufficio registro » e « Ufficio bollo e demanio » di Alessandria assumono rispettivamente la denominazione di « Ufficio atti civili e successioni » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi tra i due uffici: « Ufficio atti civili e successioni » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Alessandria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° gennaio 1963.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1962
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 4.

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio atti civili e successioni e l'Uffico atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio di Alessandria.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
ALESSANDRIA Ufficio atti civili e successioni	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Credito fondiario, agrario e simili. 3. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori. 4. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di manomorta e dell'imposta di negoziazione. 5. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 6. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 7. Diritti di segreteria. 8. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 9. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa nazionale del notariato. 3. Proventi degli archivi notarili.
ALESSANDRIA Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziari con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Imposte e tasse a debito. 3. Depositi per domande di revocazione, di sentenze e ricorsi in Cassazione. 4. Imposta speciale di bollo sul decreto del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale. 5. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero. 6. Imposta generale sull'entrata. Accertamenti e riscossioni. 7. Vendita valori bollati. 8. Bollazione con marche e visto per bollo. Bollazione delle produzioni in giudizio. 9. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale ed in abbonamento. Tasse di bollo sui documenti di trasporto. Tasse di bollo sulle carte da giuoco e sui contratti di borsa. 10. Imposta sulla pubblicità. 11. Imposte sulle assicurazioni. Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno. 12. Servizio radioaudizioni circolari. 13. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 14. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 15. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale e amministrativa. 16. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale. 17. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 18. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulla circolazione dei veicoli di ogni specie, alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pubblico insegnamento e a quelle relative all'istruzione superiore, nonchè all'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono. 19. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli. 20. Demanio pubblico e patrimoniale, provveditorato, enti amministrati, asse ecclesiastico. 21. Eredità devolute allo Stato. 22. Depositi per spese d'asta e contratti. 23. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 24. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 25. Entrate diverse del Tesoro. 26. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari. 3. Cassa previdenza avvocati e procuratori legali. 4. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali. 5. Demanio forestale. 6. Interessi cc/cc postali. 7. Proventi Ente Nazionale Metano. 8. Recupero crediti per cessione stipendi.

Roma, addì 30 luglio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(6121)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1962.

Modificazioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Piemonte e della Valle d'Aosta, Ente di diritto pubblico, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Piemonte e della Valle d'Aosta, Ente di diritto pubblico, con sede in Torino, approvato con proprio decreto 26 maggio 1952 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 3 maggio 1962 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 agosto 1962;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14, primo comma; 15; 17; 18; 19; 20, primo comma; 21; 22; 23; 24; 26; 27, secondo comma e 28 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Piemonte e della Valle d'Aosta, Ente di diritto pubblico, con sede in Torino, in conformità dei rispettivi testi qui uniti, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1962

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Modificazioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Piemonte e della Valle d'Aosta, Ente di diritto pubblico, con sede in Torino.

Art. 1.

Ai fini e per gli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, è costituito un ente di diritto pubblico denominato: Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta (indicato più brevemente: Mediocredito piemontese).

Oltre agli Enti promotori: Cassa di Risparmio di Torino, Istituto Bancario San Paolo di Torino e Banca Popolare di Novara, possono farne parte altri Istituti od enti esercenti il credito e le assicurazioni e che vi siano ammessi dalla assemblea, previa autorizzazione, in quanto occorra, dei rispettivi Organi di vigilanza.

Art. 4.

Scopo dell'Istituto è la concessione di credito a medio termine alle medie e piccole imprese del Piemonte e della Valle d'Aosta, al fine di valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro nei relativi territori.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 1.580.000.000 (un miliardocinquecentoottantamilioni) ripartito in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

La cessione delle quote è ammessa tra i soli Istituti partecipanti e non può aver luogo se non con il consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Per le domande di partecipazione provvede l'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

Per il versamento delle quote sottoscritte si dovrà provvedere, su richiesta del Consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dalla data d'invito ed in una unica soluzione.

Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, coloro che avessero sottoscritto sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 6.

L'Istituto, per lo svolgimento della propria attività, può avvalersi dell'organizzazione periferica degli Istituti partecipanti che aderiscono a mettere i propri sportelli a disposizione dell'Istituto medesimo in conformità di appositi accordi.

Art. 7.

L'Istituto non raccoglie depositi a risparmio ordinario e provvede alla concessione del credito utilizzando i seguenti mezzi finanziari:

a) fondo di dotazione e fondi di riserva;

b) emissione di obbligazioni e di buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'Organo di vigilanza;

c) aperture di credito o disponibilità in c/c accordate dagli Enti partecipanti;

d) operazioni di tesoreria sotto forma di riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari od azionari, nonchè sconto di buoni del Tesoro;

e) proventi delle operazioni con il Mediocredito centrale (legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche);

f) versamenti e conferimenti statali.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Istituto può compiere, nei confronti delle medie imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale, le seguenti operazioni attive:

a) finanziamenti sotto forma di mutui o di aperture di credito, di sovvenzioni cambiarie, di sconto di effetti cambiari, assistiti da garanzia di qualsiasi natura mobiliare ed immobiliare od eccezionalmente da garanzie personali. Detti finanziamenti potranno essere effettuati ai sensi delle seguenti leggi: 22 giugno 1950, n. 445; 4 agosto 1955, n. 691; 30 luglio 1959, n. 623; 1° agosto 1959, n. 703; 16 settembre 1960, n. 1016; 5 luglio 1961, n. 635; 25 luglio 1961, n. 649, e loro modifiche;

b) partecipazioni, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, ad Enti o Società anche finanziarie aventi sede o stabilimento nel territorio di cui all'art. 4, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo;

c) acquisto e sottoscrizione di titoli obbligazionari ed azionari;

d) operazioni di tesoreria sotto forma di riporti, di anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari od azionari, nonchè di buoni del Tesoro;

e) anticipazioni per l'acquisto di macchinari con garanzia sui macchinari stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2762 del Codice civile;

f) ogni altra operazione prevista, oltre che dalle leggi citate alla lettera *a*), da leggi speciali successive o comunque autorizzata, per gli Istituti regionali di credito a medio termine, dall'Organo di vigilanza.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 % del fondo di dotazione quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

La durata massima delle singole operazioni, salvo diverse disposizioni di legge o dell'Organo di vigilanza, non può superare:

per i mutui: dieci anni;

per le sovvenzioni e gli sconti cambiari: cinque anni; per le aperture di credito e per i prestiti di cui alla lettera *e*): tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito a breve termine e cioè con durata inferiore ad un anno.

Art. 9.

Le operazioni dell'Istituto fruiscono di tutte le agevolazioni fiscali previste dall'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 e di quelle successive.

Art. 12.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse sono presiedute dal presidente dell'Istituto o da chi lo sostituisce a' termini del vigente statuto.

Art. 13.

Spetta all'assemblea ordinaria di

a) nominare i membri elettivi del Consiglio di amministrazione;

b) nominare i sindaci di sua competenza;

c) approvare il bilancio dell'Istituto;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi;

f) determinare il compenso dei sindaci;

g) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Spetta all'assemblea straordinaria di:

a) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità, e decidere sulle domande di nuove partecipazioni eventualmente avanzate dagli enti indicati all'art. 1;

b) deliberare le modifiche del presente statuto, che dovranno poi essere approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445 e di quelle successive;

c) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Art. 14, primo comma.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per deliberare in particolare sugli argomenti di cui all'art. 13, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*).

Art. 15.

Il presidente dell'Istituto è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi e, in giudizio, convoca e presiede l'assemblea degli Enti partecipanti, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo: firma i verbali delle loro adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il presidente o chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 16 ha i poteri per autorizzare la rinunzia degli atti esecutivi, la cancellazione delle ipoteche e dei privilegi, le surrogazioni da consentirsi in favore di terzi, la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti immobiliari eseguiti dall'Istituto, la restituzione di pegno o di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto sia totalmente estinto o non sia sorto per non essere stato perfezionato il contratto definitivo di finanziamento.

Il presidente può inoltre, in caso di urgenza, promuovere azioni giudiziarie e resistere a quelle promosse contro l'Istituto, riferendone poi per ratifica al Consiglio di amministrazione in occasione della riunione più prossima.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione è composto da sette a undici membri, il numero dei quali è determinato dall'assemblea.

Del Consiglio fanno parte altresì, come membri di diritto, tre rappresentanti designati, uno per ciascuno, dagli Istituti promotori di cui all'art. 1.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine predetto e, successivamente, sino a che entrino in carica i loro successori.

Qualora durante il triennio si rendessero vacanti posti elettivi nel Consiglio di amministrazione, per il periodo intercorrente fra la cessazione anticipata della carica di consigliere e la prossima adunanza ordinaria dell'assemblea, il Consiglio provvederà alla provvisoria sostituzione dei mancanti, per i membri di diritto, la sostituzione è devoluta all'Istituto promotore interessato. In ambo i casi, verrà richiesta la ratifica dell'assemblea, in occasione della riunione più prossima.

I consiglieri così eletti durante il triennio rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato conferito a quelli sostituiti.

Ai componenti il Consiglio spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle sedute consiliari, cui va aggiunta una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio per coloro che non risiedono a Torino.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza nomina nel proprio seno oltre al presidente, un vice presidente ed un segretario.

Tali cariche avranno normalmente la stessa durata del Consiglio, salvo diverse determinazioni a suo insindacabile giudizio.

Art. 19.

Il consigliere segretario del Consiglio è pure segretario dell'assemblea e del Comitato esecutivo.

Redige i verbali delle adunanze e li firma, ne autentica le copie e gli estratti.

In caso di assenza o di impedimento del segretario ne adempie le funzioni il consigliere più giovane in età.

Art. 20, primo comma.

Le adunanze del Consiglio sono convocate a mezzo di lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da indirizzare a tutti i componenti del Consiglio ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno cinque giorni prima della riunione.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto ciò che non è riservato alla assemblea.

Spetta in particolare al Consiglio:

a) designare, oltre il presidente, il vice presidente ed il consigliere segretario di cui agli articoli 15 e 18, un consigliere di amministrazione per la sostituzione del presidente e del vice presidente in caso di contemporanea assenza ed impedimento di questi ultimi, nonchè designare annualmente i quattro membri elettivi del Comitato esecutivo;

b) approvare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) nominare il personale di qualunque grado di cui sia ritenuta indispensabile l'assunzione alle dirette dipendenze, fissandone i requisiti, le attribuzioni ed il trattamento economico;

d) delegare mansioni di carattere esecutivo a Istituti partecipanti;

e) determinare la competenza del Comitato esecutivo e fissare il turno annuale dei consiglieri elettivi che andranno a comporlo;

f) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

g) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni passive;

h) deliberare sulle operazioni di credito che eccedono i limiti di competenza attribuiti al Comitato esecutivo;

i) deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto, salvo quanto previsto dall'art. 23, lettera *d*) del primo comma;

l) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi d'interesse;

m) deliberare sulle aperture di credito e sulle disponibilità in c/c concordandone le modalità e le condizioni;

n) deliberare sulle liti da promuovere o da sostenersi, sulle transazioni e relative modalità, sulla accettazione di concordati tanto stragiudiziali che giudiziali, sulle rinunzie, ecc., autorizzando il presidente, o chi per lui, a stare in giudizio, ad accettare e perfezionare le transazioni, le rinunzie, ecc.;

o) compilare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame o di discussione per parte della assemblea dei partecipanti;

p) deliberare sulla alienazione dei beni immobili provenienti da subasta;

q) provvedere in genere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto, ivi comprese le spese straordinarie, e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza della assemblea dei partecipanti;

r) delegare, anche in via permanente, le firme di rappresentanza per determinati atti e categorie di atti a consiglieri, dirigenti, funzionari, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Art. 22.

Il Comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'Istituto o da chi ne fa le veci a' termini del presente statuto ed è composto oltre che dal presidente stesso, dal vice presidente, dal segretario del Consiglio di amministrazione, dai tre membri di diritto di che all'art. 17 e da quattro consiglieri elettivi per turni annuali.

Art. 23.

Il Comitato esecutivo sovrintende alla gestione ordinaria dell'Istituto e delibera:

a) sulle operazioni di concessione di crediti entro i limiti stabiliti dal Consiglio;

b) su quanto altro eventualmente delegatogli dal Consiglio;

c) sulle proposte da presentare al Consiglio di amministrazione, sulla materia di sua competenza;

d) sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinunzia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto o quando l'operazione fosse stata deliberata nei limiti della sua competenza;

e) sulle norme relative alle operazioni di risconto del portafoglio ed alla cessione dei crediti non cambiari ed in genere a qualunque altra operazione con il Mediocredito centrale;

f) sulle spese di carattere ordinario secondo i limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

g) in via d'urgenza, anche su affari di competenza del Consiglio di amministrazione, nella prima riunione del quale dovrà chiedere ratifica.

La deliberazione del Comitato è prova legale di fronte ai terzi dell'esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 24.

Il Comitato esecutivo è convocato a mezzo lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da indirizzare, ai suoi membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo, più celere, senza rispetto dei termini di cui al comma precedente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri compreso il presidente o chi lo sostituisce.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Ai componenti il Comitato esecutivo spettano, per la partecipazione alle sedute, la medaglia di presenza, le eventuali diarie ed il rimborso delle spese di viaggio come per le riunioni del Consiglio.

Questi compensi non sono cumulabili nello stesso giorno in cui si riuniscono Comitato e Consiglio.

Nel caso si rendessero vacanti, durante l'anno, posti elettivi nel Comitato esecutivo, provvederà il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, a designare i membri in sostituzione. I nuovi eletti assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art. 26.

La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore di nomina del Consiglio di amministrazione.

Il direttore interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale, ordina e vigila il lavoro da compiere dal medesimo e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, nonchè alla esecuzione delle disposizioni impartite dal presidente e ne firma gli atti relativi, e in genere provvede alla esatta osservanza delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti;

b) riferisce al Comitato esecutivo ed al Consiglio di amministrazione su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) firma le corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze, controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti o quanto altro necessiti per il regolare andamento del servizio;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale;

f) predispone il rendiconto di ogni esercizio annuale entro il 1° trimestre successivo e lo accompagna al Consiglio con una relazione illustrativa;

g) autorizza le spese di amministrazione entro i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

Il Consiglio di amministrazione può delegare a uno o più funzionari l'incarico di sostituire il direttore in caso di sua temporanea assenza od impedimento. Di fronte ai terzi la firma di chi è delegato a sostituire il direttore costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Art. 27, secondo comma.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto al voto della assemblea dei partecipanti nella adunanza ordinaria annuale.

Art. 28.

Sugli utili netti di esercizio sarà anzitutto accantonato il 20 % da devolvere al fondo di riserva ordinaria.

In secondo luogo verrà remunerato il fondo di dotazione con una prima assegnazione di dividendo non superiore al 5 %. Il 40 % del residuo verrà assegnato al fondo di riserva straordinaria, destinando il rimanente 60 % in parte ad una seconda assegnazione di dividendo al capitale ed in parte ad un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per favorire le iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole imprese della regione piemontese.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TREMELLONI

(6105)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1962.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Manfredonia (Foggia).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Commissario prefettizio del comune di Manfredonia (Foggia) in data 18 agosto 1960, n. 376, con la quale è stato proposto che il territorio comunale venga riconosciuto stazione di cura, soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Rilevato che nel territorio del comune di Manfredonia non vi sono speciali impianti terapeutici;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Manfredonia (Foggia) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche dell'intero territorio del comune di Manfredonia, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Il Prefetto di Foggia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 settembre 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(6107)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1962.
Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Cortona (Arezzo).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Cortona (Arezzo) in data 7 dicembre 1956, n. 533, con la quale è stato proposto che il territorio di quel Comune venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Cortona (Arezzo) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche dell'intero territorio del comune di Cortona è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Il Prefetto di Arezzo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 settembre 1962

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(6106)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1962.
Prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento fabbricate in materia plastica per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Considerato che è stata disposta la fabbricazione delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore, esclusi quelli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico, in materia plastica anzichè in metallo, al fine di assicurare una maggiore resistenza delle targhe stesse;

Ritenuta la necessità di stabilire in conseguenza il prezzo delle targhe fabbricate in materia plastica;

Visto l'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Decreta:

Il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento fabbricate in materia plastica per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi è fissato nella misura seguente:

A) *Autoveicoli*:		
Targa posteriore	L.	800
Targa anteriore	»	450
Targa EE posteriore	»	800
Targa EE anteriore	»	450
Listello rettangolare rosso per targa EE	»	150
Targa di prova	»	900
B) *Motoveicoli*:		
Targa normale	L.	500
Targa EE	»	500
Listello rettangolare rosso per targa EE	»	150
Targa di prova	»	600
C) *Macchine agricole semoventi*:		
Targa di riconoscimento	L.	550
Targa di prova	»	800
D) *Rimorchi di autoveicoli*:		
Targa di riconoscimento	L.	450
Duplicato targa per rimorchio	»	900
E) *Rimorchi di macchine agricole*:		
Targa di riconoscimento	L.	500
Duplicato targa per rimorchio	»	650

Le targhe in materia plastica saranno distribuite, per i veicoli a motore di nuova immatricolazione, dopo che siano state esaurite, da parte di ciascun ufficio provinciale del pubblico Registro automobilistico e dall'Ente utenti motori agricoli, le scorte delle targhe in metallo.

I suddetti prezzi sono fissati in via provvisoria e di esperimento: entro il 31 dicembre 1962 dovrà essere bandita da parte della Casa madre mutilati, distributrice delle targhe, apposita gara al fine di determinare se è possibile fornire targhe in plastica a minor prezzo aventi le caratteristiche richieste.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1962

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1962
Registro n. 88 I.G.M.C.T.C., foglio n. 75

(6098)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1962.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di La Spezia, con sede in La Spezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di La Spezia, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 30 novembre 1948;

Viste la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 17 marzo 1962 e la successiva domanda del presidente del Consiglio medesimo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 43, 46, 47 e 49 dello statuto della Cassa di risparmio di La Spezia, con sede in La Spezia, in conformità dei rispettivi testi qui allegati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di amministrazione, sottoposte alla prescritta approvazione

Nuovo testo degli articoli modificati

Art. 43. — Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno regolarmente costituito, o da cessione debitamente notificata di mandati di pubblica Amministrazione.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore a sei mesi.

Potranno concedersi rinnovazioni previa decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroghe da richiedersi, caso per caso, all'Organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite stesso, si applicano le disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

Eccezionalmente, quando trattisi di nominativi o ditte di notoria ed indiscussa solvibilità, la Cassa potrà ammettere allo sconto cambiali munite di una sola firma, cambiali-tratte di natura commerciale munite della sola firma del traente, nonchè concedere aperture di credito in conto corrente, costituire cauzioni, prestare avalli, fideiussioni e garanzie con la sola obbligazione cambiaria o chirografaria del debitore. Il limite di fido di tali operazioni eccezionali non potrà superare la cifra di L. 10.000.000 (dieci milioni) per ciascuna persona o ditta, salvo deroghe per importi maggiori da richiedersi di volta in volta, per singoli casi particolari, all'Organo di vigilanza. La somma massima che la Cassa potrà investire in siffatte operazioni, complessivamente considerate, non dovrà eccedere il 6 % (sei per cento) dei capitali amministrati.

Art. 46. — I mutui ipotecari dovranno essere restituiti, mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di venti anni.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i quattro anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

I conti correnti ipotecari avranno la durata massima di tre anni, prorogabile eccezionalmente per altri tre anni, fermo restando il diritto della Cassa di revocare o revisionare, in qualsiasi momento, il fido concesso.

I mutui chirografari di cui all'art. 41, lettera *h*), dovranno essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti.

La somma da impiegarsi in mutui e conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, in mutui ipotecari per la costruzione di case popolari, non dovrà eccedere complessivamente il 15 % (quindici per cento) dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa.

La somma da impiegarsi in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti o Enti (le quali ultime non dovranno comunque superare il 5 % (cinque per cento) delle attività amministrate), non dovrà eccedere il 20 % (venti per cento) dei capitali amministrati.

Art. 47. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non dovrà eccedere il 5 % (cinque per cento) dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 49. — La Cassa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può eseguire, per conto di terzi, riscossioni confacentisi con le funzioni bancarie, nonchè, previa totale copertura, pagamenti, acquisti e vendite di titoli e divise.

La Cassa inoltre può, per conto di terzi, costituire cauzioni con titoli di proprietà o in contanti, nonchè prestare avalli e fideiussioni, con le cautele, modalità e limiti stabiliti per le altre operazioni di fido.

(6081)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1962.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, approvato con decreto in data 6 agosto 1949 e modificato con decreti in data 25 febbraio 1950, 20 marzo 1958, 29 novembre 1960 e 19 maggio 1961;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 3 febbraio 1962 e 14 giugno 1962;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 14, 43, lettera *f*), 45, comma 3° e 4° e 47, ultimo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, in conformità dei rispettivi seguenti testi:

Art. 14: « Il Comitato, da costituirsi con voto favorevole dei due terzi degli amministratori presenti e di almeno la metà degli amministratori in carica, si compone del presidente, dei due vice presidenti, di un

consigliere, nominato annualmente dal Consiglio, del direttore generale e di un altro consigliere nominato quale membro supplente ».

« In caso di assenza o di impedimento di uno dei membri effettivi, il Comitato verrà integrato con l'anzidetto membro supplente ».

« Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce ».

« Con la stessa maggioranza di voto prevista nel comma primo del presente articolo, il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato ».

Art. 43 lettera *f*): « in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *a*), da cambiali, da fidejussioni o da semplici chirografi »;

Art. 45 comma terzo e quarto: « Eccezionalmente, quando trattisi di nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi con una sola firma cambiali ed effetti commerciali, muniti della sola firma di traenza, e crediti in conto corrente garantiti da semplice chirografo, limitatamente però alla somma di lire dieci milioni complessivamente per ciascun obbligato e per un ammontare globale non superiore al sei per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi) ».

« La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi ».

Art. 47 ultimo comma: « La somma da impiegarsi nei mutui, conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, non deve eccedere il quindici per cento dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6082)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1962.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 20 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e modificato con decreti presidenziali 7 aprile 1955, numero 650 e 31 marzo 1961, n. 460;

Visto il decreto ministeriale in data 18 settembre 1957, con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione della Cassa di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione dell'Organo precitato in seguito alla scadenza del triennio di durata in carica;

Considerato che i rappresentanti degli armatori e della gente di mare debbono essere scelti fra i designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni medesime;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Abenante Angelo, Mastropasqua Giovanni, Pignata dott. Ettore e Proto cap. Andrea: in rappresentanza degli equipaggi di navi passeggeri da carico e propulsione meccanica, rimorchiatori, pontoni e simili e velieri e motovelieri da traffico;

Fermariello dott. Carlo, Fusco cap. Nicola e Sinesio on. dott. Giuseppe: in rappresentanza dei lavoratori della pesca.

Sarnella rag. Sabato Umberto: in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

D'Amico dott. Oronzo, Montella cap. Gennaro, Pellegrino dott. ing. Alfonso e Pirandello cap. Giuseppe: in rappresentanza degli armatori di navi passeggeri, da carico e velieri e motovelieri da traffico;

Farinato Salvatore e Tumbiolo dott. Filippo: in rappresentanza degli armatori di pescherecci;

Pirri dott. Plinio: in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

De Muro dott. Francesco: in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Taranto dott. Lorenzo: in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Accorona col. Enrico: esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1962

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

(6083)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1962.

Ricostituzione del Collegio sindacale della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente

di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 31 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e modificato con decreto presidenziale 7 aprile 1955, numero 850;

Visto il decreto ministeriale in data 18 settembre 1957, con il quale è stato costituito il Collegio sindacale della Cassa di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione dell'Organo precitato in seguito alla scadenza del triennio di durata in carica;

Considerato che i rappresentanti degli armatori e della gente di mare debbono essere scelti fra i designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentenza di categoria tra le Organizzazioni medesime;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare è composto come segue:

Presidente:

Sparacio ing. Vito: in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Membri:

Dellino ten. col. di porto Nicola: in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Pighetti dott. Mario: in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Buzzo rag. Remo: in rappresentanza della gente di mare;

Onorato dott. Giovanni: in rappresentanza degli armatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6084)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1962.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto 11 settembre 1961, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto;

Vista la nota n. 1941/m del 4 ottobre 1962, con la quale l'Istituto di tutela e di assistenza dei lavoratori propone che il sig. Matteo Marseglia venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del sig. Antonacci Giovanni;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico.

E' nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto il sig. Matteo Marseglia in sostituzione del sig. Antonacci Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: CALVI

(6097)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 1,20 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 15 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6074)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria:

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Avellino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 15 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6073)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autolinee Salernitane - S.A.S., con sede in Cava dei Tirreni (Salerno).

Con decreto 15 settembre 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Autolinee Salernitane - S.A.S., con sede in Cava dei Tirreni (Salerno).

(5739)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Reggiana Servizi Automobilistici - S.A.R.S.A., con sede in Reggio Emilia.

Con decreto 15 settembre 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Reggiana Servizi Automobilistici - S.A.R.S.A., con sede in Reggio Emilia.

(5740)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Autoservizi F.A.P., con sede in San Donà di Piave (Venezia).

Con decreto 15 settembre 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società Autoservizi F.A.P., con sede in San Donà di Piave (Venezia).

(5741)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Moretto Cosimo, con sede in Brindisi.

Con decreto 15 settembre 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta Moretto Cosimo, con sede in Brindisi.

(5742)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Preite Guerino, con sede in Castiglione Cosentino (Cosenza).

Con decreto 15 settembre 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla ditta Preite Guerino, con sede in Castiglione Cosentino (Cosenza).

(5743)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Impresa F.lli Elia, con sede in Qualiano (Napoli).

Con decreto 15 settembre 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Impresa F.lli Elia, con sede in Qualiano (Napoli).

(5744)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 11902 in data 16 ottobre 1962, è stata prorogata fino al 20 dicembre 1962 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano affidata al dott. Marcello D'Amico.

(6056)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Corrado Luzzago, nato a Brescia il 7 marzo 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Modena il 17 luglio 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

(5982)

Vacanza della cattedra di « Diritto commerciale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena è vacante la cattedra di « Diritto commerciale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6126)

Avviso di rettifica

Nel titolo del decreto ministeriale del 9 luglio 1962 concernente il vincolo di notevole interesse pubblico della zona denominata « Balcone delle Marche », sita in comune di Cingoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 20 settembre 1962, ove è detto: Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel comune di S. Ginesio (Macerata) denominata « Balcone delle Marche », *leggasi*: Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel comune di Cingoli (Macerata) denominata « Balcone delle Marche ».

(6114)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 23 ottobre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,73	620,65	620,62	620,60	620,65	620,72	620,60	620,75	620,73	620,65
$ Can.	576,95	576,80	576,25	576,55	576,10	576,85	576,55	576,90	576,95	576,80
Fr. Sv.	143,64	143,76	143,78	143,735	143,75	143,64	143,375	143,60	143,64	143,75
Kr. D	89,65	89,62	89,66	89,60	89,55	89,63	89,65	89,70	89,65	89,65
Kr. N.	86,82	86,78	86,80	86,79	86,70	86,82	86,77	86,85	86,82	86,80
Kr. Sv.	120,47	120,47	120,4875	120,46	120,45	120,46	120,44	120,50	120,47	120,45
Fol.	172,04	172,02	172,12	172,06	172 —	172,05	172,10	172,10	172,04	172,05
Fr. B.	12,47	12,47	12,4725	12,4685	12,47	12,47	12,471	12,48	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,66	126,6825	126,6525	126,65	126,68	126,655	126,70	126,68	126,68
Lst.	1739,40	1739 —	1739 —	1738,925	1738,75	1739,32	1738,80	1739,45	1739,40	1739,39
Dm. occ.	155,01	155,02	155,01	154,98	155,01	154,98	154,965	155 —	154,99	155 —
Scell. Austr.	24,01	24,06	24,05	24,0525	24,045	24,05	24,0525	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,70	21,70	21,72	21,695	21,60	21,69	21,68	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 23 ottobre 1962

Rendita 5 % 1935	104 —
Redimibile 3,50 % 1934	93,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 ottobre 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	576,55
1 Franco svizzero	143,735
1 Corona danese	89,625
1 Corona norvegese	86,78
1 Corona svedese	120,45
1 Fiorino olandese	172,08
1 Franco belga	12,47
1 Franco nuovo (N.F.)	126,654
1 Lira sterlina	1738,862
1 Marco germanico	154,972
1 Scellino austriaco	24,052
1 Escudo port.	21,687

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Canosa di Puglia

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 5191/3026, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Suriano Elia, nato a Canosa di Puglia il 6 gennaio 1915, Suriano Giuseppe, nato a Canosa di Puglia il 14 febbraio 1923, Suriano Michele, nato a Canosa di Puglia il 31 ottobre 1918 e Suriano Cosimo, nato a Canosa di Puglia il 6 ottobre 1925, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa », in agro di Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 7530 riportate in catasto alla particella n. 261-*i* del foglio di mappa n. 55 ed alle particelle numeri 102-*o* e 105-*c* del foglio di mappa n. 57 del comune di Canosa di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 1, 9 e 27.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 5190/3027, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Fucci Michele, nato a Canosa di Puglia il 15 aprile 1922, Fucci Sergio, nato a Canosa di Puglia il 29 ottobre 1933, Fucci Maria, nata a Canosa di Puglia il 30 marzo 1924, Fucci Michele, nato a Canosa di Puglia il 24 giugno 1944, della zona demaniale facente parte del braccio « Canosa-Montecarafa », in Canosa di Puglia, estesa mq. 3090 riportata in catasto alla particella n. 261-*e* del foglio di mappa n. 55 del comune di Canosa di Puglia e nella planimetria tratturale con il n. 5.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 5188/3029, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Vernicone Cecilia, nata in Canosa di Puglia il 18 giugno 1902 e Vernicone Concetta, nata in Canosa di Puglia il 13 ottobre 1908, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa », in agro di Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 3740 riportate in catasto alle particelle numeri 102-*h* e 106-*i* del foglio di mappa n. 57 del comune di Canosa di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 14 e 32.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 5208/3009, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tessa Francesco-Paolo, nato a Canosa di Puglia il 10 marzo 1882, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa », in agro di Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 420 riportate in catasto alla particella n. 154-*e* del foglio di mappa n. 26 e alla particella n. 111 (parte) del foglio di mappa n. 25 del comune di Canosa di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 8 e 7.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 5196/3021, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Forina Angela, nata in Canosa di Puglia il 1° maggio 1905, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa », in Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 1030 riportate in catasto alla particella n. 154-*b* del foglio di mappa n. 26 e alla particella n. 128 (parte) del foglio di mappa n. 25 del comune di Canosa di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 2 e 1.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 5207/3010, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tessa Sabino, nato a Canosa di Puglia il 10 maggio 1930, Tessa Pasquale, nato a Canosa di Puglia il 1° dicembre 1932 e Tessa Brigida, nata a Canosa di Puglia il 29 maggio 1934, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa », in agro di Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 580 riportate in catasto alla particella n. 154-*g* del foglio di mappa n. 26 ed alla particella n. 200 (parte) del foglio di mappa n. 25 del comune di Canosa di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 12 e 11.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 5206/3011, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tessa Vincenzo, nato in Canosa di Puglia il 4 gennaio 1903, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa », in agro di Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 1080 riportate in catasto alle particelle numeri 154-*f* e 154-*h* del foglio di mappa n. 26, alla particella n. 243-*a* del foglio di mappa n. 27 e alle particelle numeri 199 (parte) e 201 (parte) del foglio di mappa n. 25 del comune di Canosa di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 10, 14, 9 e 13.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 5194/3023, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ungaro Saverio, nato a Bitonto l'11 marzo 1913, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa », in agro di Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 400 riportate in catasto alla particella n. 154-*d* del foglio di mappa n. 26 ed alla particella n. 130 (parte) del foglio di mappa n. 25 del comune di Canosa di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 6 e 5.

(6080)

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 5195/3022, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Abatecola Giovanni, nato a Canosa di Puglia il 5 marzo 1918, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa », in Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 930 riportate in catasto alla particella n. 154-*c* del foglio di mappa n. 26 e alla particella n. 129 (parte) del foglio di mappa n. 25 del comune di Canosa di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 4 e 3.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 5203/3014, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Perrone Vincenzo, nato a Canosa di Puglia il 31 dicembre 1892, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa », in agro di Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 4170 riportate in catasto alle particelle numeri 102-*n* e 105-*d* del foglio di mappa n. 57 del comune di Canosa di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 10 e 28.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 5204/3013, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Marrano Nunzio, nato a Canosa di Puglia il 28 ottobre 1885, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa », in Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 3273 riportate in catasto alla particella n. 261-*c* del foglio di mappa n. 55 e alle particelle numeri 104-*n* e 105-*i* del foglio di mappa n. 57 del comune di Canosa di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 7 e 25.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 5202/3015, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pastore Giuseppe, nato a Canosa di Puglia l'11 gennaio 1919, Pastore Luigi Paolo, nato a Canosa di Puglia il 20 ottobre 1925, Pastore Michele, nato a Canosa di Puglia il 6 gennaio 1929, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa », in Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 4290 riportate in catasto alle particelle numeri 102-*m* e 105-*e* del foglio di mappa n. 57 del comune di Canosa di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 11 e 29.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 5192/3025, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Colapinto Leonardo, nato in Canosa di Puglia il 24 giugno 1898, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa », in agro di Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 4000 riportate in catasto alle particelle numeri 102-*l* e 105-*f* del foglio di mappa n. 57 del comune di Canosa di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 12 e 30.

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1962, numero 16024/6360, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Nullo Nicola, nato a Canosa di Puglia l'11 giugno 1895, delle zone demaniali facenti parte del braccio « Canosa-Montecarafa », in agro di Canosa di Puglia, estese complessivamente mq. 3960 riportate in catasto alle particelle numeri 102-*d*, 104-*e*, 106-*e* del foglio di mappa n. 57 del comune di Canosa di Puglia e nella planimetria tratturale con i numeri 18 e 36.

(6079)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario della prova di scritturazione del concorso per il conferimento di sette posti di operaio qualificato nelle scuole di polizia.

Si avvisano gli interessati che la prova di scritturazione prevista dal bando di concorso per il conferimento di sette posti di operaio qualificato nelle scuole di polizia, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1962, avrà luogo in Roma, presso la scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, via Guido Reni n. 23, il giorno 28 novembre 1962, alle ore 8.

(6128)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 835 in data 22 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 8, 44 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la circolare n. 138 del 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:

Cieri dott. Vittorio, vice prefetto.

Componenti:

Travaglini dott. Antonio, medico provinciale:

Fabiani prof. dott. Fabio, primario medico dell'Ospedale civile di Orvieto;

Marino prof. dott. Walfredo, primario chirurgo dello Ospedale civile di Terni;

Frascarelli dott. Vittor Ugo, medico condotto di Montecastrilli.

Segretario:

Vannuzzi dott. Angelo, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Terni, addì 16 ottobre 1962

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(6100)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Firenze.

Si comunica che nel Foglio annunzi legali della provincia di Firenze n. 24 del 18 settembre 1962, sono stati pubblicati i decreti n. 7665 del 25 agosto 1962 e n. 7666 del 9 agosto 1962, concernenti l'approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi per sedi farmaceutiche vacanti rispettivamente nel Comune capoluogo e negli altri Comuni della provincia di Firenze.

(6117)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 335 in data 22 febbraio 1962, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1961;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la designazione effettuata dal Prefetto di Bologna;

Vista la terna proposta dall'Ordine dei veterinari della provincia di Bologna, nonchè quella designata dai Comuni interessati, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1961, è così costituita:

Presidente:

Chiesi dott. Alceo, vice prefetto.

Componenti:

Bortolotti dott. Martino, veterinario provinciale;

Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria;

Montroni prof. Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Morganti dott. Giovanni, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dal dott. Francesco Basso, direttore di sezione di Prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 15 ottobre 1962

Il veterinario provinciale: BORTOLOTTI

(6115)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.